

Campi Bisenzio 15 dicembre 2016

Seconda Giornata della Trasparenza,

“Organismo Indipendente di Valutazione: ruolo e funzioni alla luce del Decreto legislativo 97/2016 “

Il contributo dell'OIV del Comune di Campi Bisenzio alla seconda giornata sulla trasparenza.

“Il principio di collaborazione tra i diversi soggetti del Comune”

Nell'augurare a tutti un proficuo lavoro in questa importante giornata dedicata alla trasparenza, come componenti dell'OIV, impossibilitati a partecipare fisicamente, perché presi da impegni assunti prima di essere informati sulla data individuata dall'ente, desideriamo lasciare una breve nota quale contributo alle riflessioni odierne.

Il titolo che abbiamo scelto per il nostro intervento ben si colloca nel contesto normativo ed organizzativo che stiamo vivendo oggi nelle Pubbliche amministrazioni.

Il principio della leale collaborazione è alla base della recente decisione della Corte Costituzionale, con cui sono stati dichiarati illegittimi, proprio per lesione di quel principio (tra Stato ed autonomie territoriali), alcuni articoli della c.d. legge Madia.

Più in generale la **collaborazione** è il **concetto chiave** che ha animato il legislatore del pubblico impiego degli ultimi anni. E la collaborazione non la si invoca solo tra le persone che ricoprono determinati ruoli, ma la si configura, attraverso parole ancora più intense come **raccordo o integrazione o coerenza**, anche tra i processi o tra le strutture o tra gli atti: per quanto riguarda i processi, pensiamo, per esempio, solo all'ultimo decreto legislativo, n.105 del 9 maggio 2016 che impone di perseguire l'integrazione o il raccordo tra il ciclo della performance e quello della programmazione economico finanziaria, e tra il ciclo della performance e il sistema dei controlli interni (art. 2); per quanto riguarda le strutture, pensiamo al raccordo tra Ministero Economia e Finanze e singole amministrazioni e allo sviluppo di iniziative di collaborazione tra singoli Organismi di valutazione (art. 3). Per quanto riguarda gli atti, il D.Lgs n.97 dello scorso 25 maggio, sempre seguendo la stessa traccia, impone coerenza tra atti programmatori adottati dello stesso soggetto e cioè tra gli obiettivi posti nel piano anticorruzione e quello sulla performance (art. 44 D.Lgs nn.33 del 2013) ed ancora tra il primo e i documenti di programmazione strategico gestionali (art. 1 comma 8 bis della legge 190/2012).

Pensiamo poi alla collaborazione tra le persone: difficilmente si troverà un solo sistema di valutazione, tra quelli approvati dai Comuni in questi anni, nel quale sia assente la **“collaborazione”** come parametro di valutazione delle performance

individuale e, d'altra parte, quale potrà essere la qualità del contributo alla performance generale dell'ente (indicato dall'art.9 D.lgs 150/2009) se non si opera in una chiave di collaborazione tra-figure professionali?

La collaborazione, infine, è insita nello stesso recente istituto dell'accesso civico generalizzato introdotto dal D.Lgs n.97: il principio dell'accessibilità totale degli atti, per cui chiunque può visionare ogni atto, pur nei limiti indicati dalla norma, può essere vissuto come un nuovo impaccio o un nuovo onere da soddisfare: se, invece, viene vissuto come uno stimolo a svolgere le proprie attività in modo trasparente, aperto, in modo da riscuotere la fiducia del cittadini, non si apre anche attraverso di esso la strada ad una collaborazione forte tra PA e società ?

E la collaborazione non può non ispirare anche giornate come queste, in cui il Comune di Campi Bisenzio, sempre sensibile ai rapporti con l'esterno, si apre alla cittadinanza, cercando di avviare o consolidare rapporti con associazioni di cittadini, consumatori o utenti o altri osservatori qualificati, in modo da migliorare la propria organizzazione, la qualità dei servizi offerti, la capacità di rendicontare.

L'OIV del Comune di Campi Bisenzio vuole essere in sintonia con il principio di collaborazione su cui ci siamo finora soffermati, svolgendo la propria attività, non in modo burocratico, e asettico, ma, nel rispetto del ruolo che gli spetta, partecipando al processo di rinnovamento di strutture, programmi ed organizzazione in cui è impegnata l'amministrazione. Del resto, il compito affidato all'OIV è quello di seguire, promuovere, assecondare un processo di definizione di obiettivi che siano davvero sfidanti e per questo è indispensabile una forte collaborazione da parte del personale. Nella definizione del piano della performance dovrà curarsi, come già rilevato, una stretta connessione col piano anticorruzione, nel cui contesto si colloca anche la trasparenza. La valutazione del personale dovrà essere condotta, come abbiamo sempre cercato di fare in questi anni, in modo tale da condividere con gli interessati il percorso di miglioramento, che non può che riguardare tutti. Inoltre ben forte dovrà essere il raccordo con gli esiti dei controlli previsti, ed in particolare quello di gestione e con quello strategico, su cui anche recentemente si è soffermata la Corte dei Conti.

A tale principio dovranno adeguarsi tutti: per tutti vale la necessità di lavorare assumendo sempre su di sé la responsabilità del risultato, del perseguimento dell'obiettivo: questo è ciò che interessa alla cittadinanza e questo va ricordato in una giornata come questa.

Con l'augurio di un buon lavoro a tutti

I componenti OIV: Pietro Curzio, Adelia Mazzi, Marzia Kichelmacher

Riportiamo, qui di seguito, le principali e recenti innovazioni legislative, cui abbiamo fatto riferimento nel redigere la nota di cui sopra

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Art. 10 comma 6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal d.lgs n.97/2016:

Articolo 31, comma 1,

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Art. 43, comma 1

Responsabile per la trasparenza..... Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Art.44 comma 1

L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Legge 190 del 6 novembre 2012 /2012 come modificato dal D.lgs n.97/2016

Art. 1

comma 8 bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine,

l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.»;

comma 14: In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'.».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105

Art. 6 Valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione

1. La valutazione indipendente della performance e' assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attivita' di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti.